

2.08 Contributi



Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione

Stato al 1° gennaio 2016



In breve

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) è un'assicurazione sociale svizzera obbligatoria come l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Tutti i salariati tenuti a pagare contributi all'AVS e i loro datori di lavoro devono versare contributi all'AD nella misura del 50 % ciascuno.

Sono esonerati dall'obbligo contributivo:

- nell'agricoltura, i membri della famiglia del capo azienda che collaborano con lui, a condizione che siano considerati agricoltori indipendenti ai sensi dell'ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- le donne e gli uomini che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;
- i datori di lavoro che versano salari alle persone sopracitate.

Questo promemoria si rivolge ai salariati e ai datori di lavoro.

Contributi

1 A quanto ammontano i contributi?

Fino a un salario annuo di 148 200 franchi il tasso contributivo AD ammonta al 2,2 %. Per la parte del salario eccedente i 148 200 franchi, il tasso contributivo AD ammonta all'1 % del salario determinante (nessun limite superiore). La graduazione del contributo da versare vale per ogni singolo rapporto di lavoro.

Conteggio annuale

2 A quanto ammontano i contributi per le attività esercitate per l'intero anno?

Nel caso delle attività esercitate per l'intero anno, nel conteggio del salario annuale i contributi AVS, AI, IPG e AD sono calcolati come segue:

- per un reddito annuo fino a 148 200 franchi:
il 12,45 % del reddito annuo;
- per un reddito annuo superiore a 148 200 franchi:
18 450.90 franchi (12,45 % di 148 200 franchi)
+ 11,25 % del reddito annuo superiore a 148 200 franchi.

I salariati e i datori di lavoro versano la metà dei contributi ciascuno.

3 A quanto ammontano i contributi per le attività esercitate per un periodo inferiore a un anno?

Per calcolare i contributi AD di una persona assicurata occupata per un periodo inferiore a un anno si deve calcolare dapprima il limite massimo del salario soggetto all'obbligo contributivo. L'importo massimo annuo deve essere rapportato al giorno civile: 148 200 franchi: 360 giorni.

L'importo massimo giornaliero così ottenuto è moltiplicato per il numero dei giorni d'occupazione. Il numero dei giorni d'occupazione è calcolato in base al giorno d'inizio e di cessazione dell'impiego; si tiene conto anche dei sabati e delle domeniche. Per ogni mese intero si devono conteggiare 30 giorni (inclusi i sabati e le domeniche).

4 Esempio: contributi per un'attività esercitata per un periodo inferiore a un anno

Una persona ha lavorato dal 15 aprile al 26 dicembre. Il suo tempo di lavoro ammonta quindi a 252 giorni (7 mesi interi di 30 giorni, 16 giorni in aprile e 26 in dicembre).

Il salario massimo per l'obbligo contributivo AD ammonta in questo caso a 103 740 franchi ($148\,200 : 360 \times 252$). Durante il periodo d'occupazione il salariato ha guadagnato 116 200 franchi, cioè una somma superiore all'importo limite di 103 740 franchi.

Contributi AVS, AI, IPG e AD		
12,45 % di 103 740 franchi	fr.	12 915.65
11,25 % di 12 460 franchi	fr.	1 401.75
Totale contributi	fr.	14 317.40
I salariati e i datori di lavoro versano la metà dei contributi ciascuno	fr.	7 158.70

Conteggio mensile

5 A quanto ammontano i contributi per un'attività esercitata per un mese?

Per i conteggi mensili si fissa il limite massimo mensile provvisorio a un dodicesimo dei limiti massimi annui. I contributi complessivi ad AVS, AI, IPG e AD sulla somma dei salari mensili sono calcolati come segue:

- per redditi mensili fino a 12 350 franchi compresi:
il 12,45 % del reddito mensile;
- per redditi mensili superiori a 12 350 franchi:
1 537.60 franchi (12,45 % di 12 350 franchi)
+ 11,25 % del reddito annuo mensile a 12 350 franchi.

6 Come viene stilato il conteggio?

Siccome i contributi devono essere stabiliti in base al reddito di un anno intero, al più tardi alla fine dell'anno o al momento della scadenza del contratto di lavoro va effettuato un conteggio definitivo. Allo scopo, i contributi versati devono essere confrontati con quelli dovuti. Le eventuali differenze possono essere compensate mensilmente presso la cassa di compensazione, ma al più tardi con l'ultimo pagamento (conteggio finale).

Per i lavoratori che non sono stati occupati per un anno intero i datori di lavoro devono applicare proporzionalmente il limite massimo (v. N. 3).

Conteggio dei datori di lavoro per la cassa di compensazione

7 Come viene effettuato il conteggio dei contributi AD?

I datori di lavoro versano alla cassa di compensazione i contributi AD dedotti dai salari dei loro salariati e i contributi propri insieme a quelli dell'AVS, dell'AI e delle IPG. I moduli per il conteggio possono essere richiesti presso le casse di compensazione. Sui contributi AD non è riscossa una partecipazione alle spese amministrative.

8 I contributi AD devono essere versati anche in caso di lavoro ridotto o perdita di lavoro dovuta ad intemperie?

Sì. Anche in caso di lavoro ridotto o perdita di lavoro dovuta ad intemperie riconosciuta dall'AD, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi completi e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo l'orario di lavoro normale, ossia sul 100 % del salario. Possono dedurre dal salario l'intera parte dei contributi dei salariati. La cassa di disoccupazione rimborserà ai datori di lavoro i contributi propri versati durante questi periodi.

9 Di chi è la responsabilità per la correttezza del conteggio?

I datori di lavoro sono responsabili della corretta deduzione dei contributi AD. Se non deducono i contributi dal salario dei loro dipendenti, oltre ai loro contributi dovranno versare anche quelli dei loro salariati. Le casse di compensazione controllano la riscossione dei contributi.

10 Chi paga i contributi se il datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi?

I salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi alle assicurazioni sociali devono versare di tasca propria l'intero contributo AD. La cassa di compensazione lo conteggia assieme ai contributi AVS, AI e IPG.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ci si può rivolgere alle casse di disoccupazione o alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), www.seco.admin.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione dicembre 2015. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.08/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.